

Publicato in **data 6 giugno 2013 scade il giorno 28 giugno 2013**



**COMUNE DI VOLTERRA
(Provincia PISA)**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.
Anno 2013**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Vista la legge regionale toscana del 20.12.96 n. 96;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 265 del 6.04.09;
- Vista la legge regionale toscana 24 febbraio 2005 n°. 41
- Vista la deliberazione della Giunta in comunale n 85 del 04.06.2013 cui si individuavano gli indirizzi per la redazione del bando per quest'anno;
- Vista la propria determinazione n. 416 del 06.06 .2013 di approvazione del bando;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino **al 28 giugno 2013** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Le domande pervenute entro il termine suddetto daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria definitiva, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione all'assegnazione del contributo per il periodo **1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013**, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente bando fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Per la partecipazione al presente bando è necessario avere, da parte del richiedente - nonché per i successivi punti 4) 5) e 6) da parte di tutti i componenti il suo nucleo familiare - seguenti requisiti e condizioni:

(Cittadinanza):

- 1) essere **cittadini italiani** oppure **cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea**, oppure essere **cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea; in questo caso occorre:**
 - il possesso di un regolare permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno ai sensi della vigente normativa in materia (art.5 della legge regionale 24 febbraio 2005 n°41 che rinvia all'art.41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286);
 - il possesso del **certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6.08.2008. E' possibile autocertificare tale stato elencando dettagliatamente le date ed i Comuni di residenza. In caso di presentazione di dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche, la domanda potrà essere esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

(Residenza anagrafica):

- 2) essere residenti nell'immobile, sito nel Comune di Volterra, in riferimento al quale si richiede il contributo

- 3) essere conduttore (avere in affitto) nel Comune di Volterra un alloggio di proprietà privata o pubblica con contratto di locazione per abitazione principale, stipulato nelle forme di legge, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato o depositato per la registrazione (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 96/96, degli alloggi di proprietà comunale e di quelli di proprietà dell'azienda Usl Pisa assegnati su relazione dei servizi sociali). Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti

(Reddito)

- 4) presentare certificazione, in corso di validità, dalla quale risulti valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE, che rientri entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore **ISE** uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (per l'anno 2012) pari ad **€ 12.881,18**
- Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al14%

Fascia "B"

- Valore **ISE compreso** tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2012 (pari ad **€ 12.881,18**) e l'importo di **€ 28.111,05**;
 - Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%
 - Valore ISEE non superiore a **€ 15.320,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2011 determinato con D.G.R. 699 del 01/08/2011)
 - Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici a titolo di sostegno alloggiativo erogati da qualunque ente pubblico
- 5) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel comune di Volterra e nei comuni limitrofi, secondo la definizione riportata nella delibera del Consiglio Regionale n. 47/2001 che " *considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c della Tabella A allegata alla L.R. 96/96*»; Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare.
 - 6) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre Se nel territorio di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista

| Componenti del nucleo familiare | Vani Catastali |
|---------------------------------|----------------|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 e oltre | 7 |

Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

N.B. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui alla lettera precedente è convenzionalmente ridotto della metà.

- **I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza dal beneficio.**

-

2. NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30 maggio n. 223, salvo quanto stabilito nell'art. 1 - bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221. In particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché dalle persone con lui conviventi e dalle persone a suo carico ai fini IRPEF

Nella domanda dovranno inoltre essere indicati:

- Il n. di persone ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- Il n. di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- Il n. di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- Il n. dei figli a carico del soggetto dichiarante.
-

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE, del nucleo familiare, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa riferiti all'anno 2012.

Coloro che non saranno in grado di produrre l'attestazione ISE/ISEE con i redditi richiesti (2012) dovranno comunque presentare un'attestazione ISE/ISEE non scaduta riferita ai redditi 2011 e saranno inseriti **con riserva** nella graduatoria provvisoria: **dovranno produrre l'attestazione aggiornata ai redditi 2012 entro il termine di scadenza delle opposizioni, a pena di esclusione.**

Il valore del canone annuo è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati alla data della presentazione della domanda (anno **2013**) al netto degli oneri accessori.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero", è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio della USL, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali, oppure in presenza di autocertificazione resa dal soggetto che presta il sostegno economico, nella quale dovrà essere obbligatoriamente indicato il suo reddito che dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un "ISE pari a zero" ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

4. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo (arrotondato per eccesso) di **€ 3.100**
- b) FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 24% per un massimo (arrotondato per eccesso) di **€ 2.325**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo erogato a seguito della partecipazione al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tal natura, oppure l'importo dello stesso affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante. Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei servizi sociali dell'ASL, il contributo sarà erogato direttamente ai servizi sociali dell'ASL stessi.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- Canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo
- Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante

In caso del decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento dei canoni entro le scadenze indicate dal presente bando. Nel caso in cui si presentino gli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Nell'ambito della fascia A e B i concorrenti sono collocati in ordine (decrescente) in base alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre oltre la virgola, Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Volterra, possono essere presentate da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda e per l'eventuale opposizione sono disponibili presso l'Ufficio politiche sociali del Comune di Volterra Piazza dei Priori, 12 - 1° piano)

Detti moduli sono distribuiti:

- presso l'ufficio suddetto nei giorni di venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
- presso l'ufficio sportello al cittadino – protocollo, (Palazzo dei Priori angolo via Turazza,2) nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11,30, martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30
- I moduli e il bando sono disponibili sul sito internet: www.comune.volterra.pi.it nella sezione "bandi e concorsi".

Le domande devono pervenire, pena esclusione, **entro le ore 11.30 del 28.06.2013 (termine perentorio)** all'ufficio "**Sportello al cittadino**" del Comune di Volterra (Palazzo dei Priori angolo Via Turazza, 2 secondo gli orari sopra indicati)

Le domande dovranno essere consegnate personalmente o per posta ordinaria, inviate via fax al n° 058880035 oppure inviate via email all'indirizzo di posta certificata comunevolterra@postacert.toscana.it

Per le domande spedite per posta **non farà fede il timbro dell' Ufficio postale.**

7. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

La graduatoria, con l'indicazione del nome del responsabile del procedimento nonché delle modalità previste per eventuali ricorsi è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on Line del Comune.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line del Comune di Volterra.

Per l'opposizione devono essere utilizzati gli appositi modelli predisposti dal Comune di Volterra ritirabili negli stessi modi stabiliti all'art. 6 del presente bando. I moduli per l'opposizione devono pervenire perentoriamente entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nelle stesse forme stabilite dall'art. 6 suindicato. Per quelli spediti a mezzo postale farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

8. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni e della tassa di registrazione annuale, mediante esibizione delle rispettive ricevute di pagamento.

La quota del fondo per l'anno 2013 viene erogata ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 a tutti i soggetti che avranno allegato alla domanda di partecipazione le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo suindicato.

L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di effettiva residenza anagrafica negli alloggi locati. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento di detti requisiti è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di attribuzione della residenza anagrafica. Nel caso di cambio di alloggio dovranno essere presentati entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%, ciò nel caso in cui il Fondo regionale e nazionale risulti insufficiente a coprire la fascia A e/o B) per intero, secondo una percentuale che quest'organo si riserva di quantificare una volta conosciuta con precisione l'entità del fondo.

il contributo sarà erogato, pena decadenza dal beneficio, **unicamente ai soggetti che avranno presentato le ricevute** comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi **gennaio- dicembre 2013**

Tutte le ricevute andranno presentate entro il termine **perentorio del 31 gennaio 2014** pena la decadenza dal relativo beneficio. Tale ricevute dovranno consegnate **a mano all'ufficio casa del Comune di Volterra - Piazza dei Priori, 12 – 1° piano Volterra**, nell'orario di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,30.

Chi avrà già presentato quelle relative ai primi 6 mesi si limiterà a consegnare quelle degli 6 mesi successivi,

mentre tutti gli altri potranno presentare le ricevute relative all'intero anno 2013.

I contributi di importo superiore a € 1000,00 saranno erogati solo tramite accredito su conto corrente bancario o postale, come previsto dalla normativa vigente, i richiedenti pertanto dovranno indicare con precisione nella domanda il relativo codice IBAN, nonché le coordinate ABI e CAB del conto stesso.

Non verranno erogati contributi di entità inferiore a € 50,00.

Qualora i contributi integrativi destinati ai conduttori che risultino essere morosi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di corrispondere gli stessi al creditore dei canoni a sanatoria della morosità. In tale caso il locatore dovrà rilasciare quietanza con dichiarazione di estinzione della morosità. Nel caso di parziale estinzione della morosità il pagamento diretto potrà essere effettuato solo a condizione che il locatore sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto per morosità almeno fino alla data di emanazione del bando per l'anno successivo.

9. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni presentate; d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza In particolare l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decadrà dai benefici concessi.

Sarà cura del Comune trasmettere agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto al contributo relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda do contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

10. PRIVACY

Il Comune di Volterra, titolare del trattamento, informa che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità per le quali è stata inoltrata la richiesta, e trattati manualmente e con l'ausilio di strumenti informatici nel rispetto della massima riservatezza.

Sulla base dei dati forniti il Comune di Volterra determinerà il contributo spettante.

Con la domanda di contributo il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto ciò che sia richiesto dal procedimento amministrativo e quindi, l'eventuale rifiuto a comunicare i dati o permetterne il successivo trattamento potrà comportare per il Comune l'impossibilità di portare a termine il procedimento

Ai sensi del testo unico sulla Privacy in vigore dal 1.01.2004 (D.Lgs 196/2003) - Codice in materia di protezione dei dati personali, il richiedente può esercitare i relativi diritti tra cui consultare, modificare e cancellare i suoi dati scrivendo al Comune di Volterra Settore n. 5 istruzione . sociale - Piazza dei Priori 12- 56048 Volterra

La Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Tamara Tognoni Responsabile dei Servizi Sociali.

11. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto, nel presente Bando si fa riferimento alla L. 431/98 e ss.mm. L.R.T 96/96 e ss.mm., alla L.109/98 ss.mm. e ai relativi decreti di attuazione, alla L.R.T. 41/2005.

La responsabile del procedimento è la d.ssa Tamara Tognoni (tel. 0588 86050)

La Responsabile del Settore
D.ssa Tamara Tognoni

Volterra, 6 giugno 2013